

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la casa e la responsabilità civile della famiglia

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2011

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

L'impresa di assicurazione è RSA, Sun Insurance Office Ltd. – Rappresentanza Generale per l'Italia, sita in Via M. Piaggio 1 – 16122 Genova.

RSA è una Società di Assicurazioni fondata nel 1710 con sede legale nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL.

Recapito telefonico per l'Italia: 010.8330.1

Telefax per l'Italia: 010.884989

Sito internet: www.rsagroup.it

Indirizzo di posta elettronica: contatta@it.rsagroup.com

La Compagnia è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dei rami danni con D.M. del 22 giugno 1925 (G.U. del 3-7-1925, n. 152), REA di Genova 74665 ed è iscritta all'albo delle imprese di assicurazione ISVAP n. I.00002, operante in Italia in regime di stabilimento.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il capitale sociale della Compagnia ammonta a GBP 44.400.000,00 e le riserve patrimoniali ammontano a GBP 62.200.000,00.

Il patrimonio netto ammonta a GBP 106.600.000,00.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni come da ultimo bilancio approvato è pari a 1,47.

Si precisa che l'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è **prorogato per un anno e così successivamente, secondo la modalità del tacito rinnovo**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.rsagroup.it).

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

(A)	Incendio
(B)	Furto e Rapina
(C)	Responsabilità civile della famiglia
(D)	Assistenza
(E)	Tutela Legale

La Polizza prevede altresì talune **estensioni di garanzia** operanti per la dimora abituale indicata nella scheda di polizza che sono prestate, alle condizioni contenute nel modello n. I297/5 50+ ove non espressamente derogate, a favore del Contraente che abbia aderito al **programma 50+**, del suo coniuge, del convivente more uxorio, o di ogni altro suo parente od affine con lui stabilmente convivente, **purché ciascuno di loro abbia a sua volta compiuto i 50 anni di età al momento in cui si verifica il sinistro**.

(A) Incendio – comprende oltre alle garanzie base, tra le quali incendio, fulmine, esplosione e scoppio, implosione, i danni causati dalla fuoriuscita di acqua condotta a seguito della rottura delle condutture e la relativa ricerca del guasto, gli eventi socio-politici e atmosferici ed il sovraccarico neve, i danni elettrici ed altre garanzie complementari. Per un'elencazione integrale delle garanzie offerte, si rimanda agli Articoli A.1 ed A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando all'Articolo A.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

- 1) danni causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- 2) danni causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 3) danni causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- 4) danni causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- 5) danni di smarrimento, furto, rapina e estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Avvertenza: informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie e limiti di indennizzo sono contenute negli Articoli A.1, A.2, A.3 e A.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcune franchigie e limiti di indennizzo previste nella copertura assicurativa offerta:

FABBRICATO assicurato per € 250.000

CONTENUTO assicurato per € 50.000

CASO A - Danno da evento atmosferico che danneggia il fabbricato

Garanzia prestata a Valore Intero

Franchigia prevista per la garanzia = € 150

Danno = € 7.000

Indennizzo = $7.000 - 150 = € 6.850$.

CASO B - Danno da fenomeno elettrico

Garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto

Limite di indennizzo pari al 5% del capitale assicurato, partita per partita, con il limite di € 5.000 per ogni sinistro e per anno assicurativo

Franchigia prevista per la garanzia = € 100

IPOTESI B1 (Danni ad un quadro elettrico di pertinenza del fabbricato)

Calcolo del limite di indennizzo: $250.000 \times 5\% =$

€ 12.500 superiore al massimo di € 5.000. Limite di indennizzo applicabile = € 5.000

- in caso di danno pari ad € 2.500, l'indennizzo sarà pari a: $2.500 - 100 = € 2.400$
 - in caso di danno pari ad € 7.000, si avrà $7.000 - 100 = € 6.900$ superiore al massimo indennizzo di € 5.000; dunque l'indennizzo sarà pari a € 5.000.
-

IPOTESI B2 (Danni sia all'impianto elettrico del fabbricato sia agli elettrodomestici)

Calcolo del limite di indennizzo per la partita Fabbricato:

$250.000 \times 5\% = € 12.500$ superiore al massimo di € 5.000. Limite di indennizzo applicabile = € 5.000.

Calcolo del limite di indennizzo per la partita Contenuto: $50.000 \times 5\% = € 2.500$; si applica quindi il limite complessivo per sinistro di € 5.000

- in caso di danno pari ad € 3.500 al fabbricato e ad € 2.500 al contenuto: $3.500 + 2.500 = 6.000 - 100$ di franchigia = € 5.900; l'indennizzo sarà pari ad € 5.000;
 - in caso di danno pari ad € 2.000 al fabbricato e ad € 1.000 al contenuto: $2.000 + 1.000 = 3.000 - 100$ di franchigia = € 2.900;
 - in caso di danno pari ad € 2.000 al fabbricato e ad € 3.000 al contenuto: $2.000 + 2.500$ (limite di indennizzo per il contenuto) = $4.500 - 100$ di franchigia = € 4.400.
-

La Compagnia risponde, a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio, delle seguenti garanzie:

- a) acqua piovana;
- b) grandine su enti fragili;
- c) rigurgiti di fognature;
- d) danni da gelo

Per ulteriori informazioni in merito a tali garanzie accessorie a pagamento, si rimanda all'Articolo A.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: se dalle stime fatte con le norme dell'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 10% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Per ulteriori informazioni in merito all'**assicurazione parziale**, operante se l'assicurazione è prestata a valore intero, si rimanda all'Articolo A.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

- (B) Furto e Rapina** – copre i danni derivanti dal furto del contenuto dell'abitazione, dalla rapina o dall'estorsione. Per ulteriori informazioni circa il rischio assicurato, le limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, e la presenza di eventuali franchigie, si rinvia agli Articoli B.1 ss. delle Condizioni Generali di Assicurazione. La Compagnia indennizza inoltre:
- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da **atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati;**
 - i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, alle **parti del fabbricato (o appartamento) costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi**, compresi armadi corazzati e cassaforti (**esclusi i contenuti**);
 - i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, l'estorsione o per tentare di commetterli;
 - il furto di fissi ed infissi del fabbricato (o appartamento) contenente le cose assicurate;
 - i danni materiali e diretti causati da furto, rapina o estorsione delle **cose assicurate** - limitatamente ad effetti personali, gioielli, preziosi e valori - **portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi durante il periodo di villeggiatura;**
 - le spese documentate sostenute per il rifacimento e la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato e/o suoi familiari conviventi in conseguenza di un evento coperto dalla presente Sezione.

La Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie accessorie:

- **scippo, rapina, estorsione all'esterno dei locali;**
- **furto e rapina di beni in custodia presso Istituti di Credito.**

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando all'Articolo B.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

- a) danni verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) danni verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) danni causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o estorsione consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto a questo titolo);
- d) danni agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato;

Avvertenza: qualora espressamente indicato, la presente assicurazione è stipulata con **uno scoperto sull'ammontare di ciascun danno. Il Contraente e l'Assicurato non saranno indennizzati dalla Compagnia dell'importo dell'indennizzo rientrante nei limiti dello scoperto.** Informazioni di dettaglio circa la presenza di scoperti e limiti di indennizzo sono contenute negli Articoli B.1, B.4, B.5 e B.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento dei limiti di indennizzo e di alcuni scoperti previsti nella copertura assicurativa offerta:

1) Dimora abituale

Somma assicurata per il contenuto = € 20.000

Garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto

CASO A - Danni da scasso ai mezzi di chiusura

Limite di indennizzo previsto dalla garanzia = 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione, con il massimo di € 1.500.

Calcolo del limite di indennizzo: $20.000 \times 10\% = € 2.000$ (importo superiore al massimo)

Limite di indennizzo applicabile = € 1.500

- danni da scasso per € 1.400: totalmente indennizzabili
 - danni da scasso per € 1.900: restano a carico dell'assicurato $1.900 - 1.500 = € 400$.
- Importo indennizzato = € 1.500.

CASO B - Danni da furto attraverso una finestra protetta da solo vetro (mezzo di chiusura non conforme)

È previsto lo scoperto del 20%

- furto per € 5.000

Calcolo dello scoperto: $5.000 \times 20\% = € 1.000$

Calcolo dell'indennizzo: $5.000 - 1.000 = € 4.000$

- furto per € 21.000

Somma assicurata = € 20.000

Calcolo scoperto sulla somma assicurata:

$20.000 \times 20\% = € 4.000$

Importo indennizzato = $20.000 - 4.000 = € 16.000$.

2) Dimora saltuaria non abitata (ipotesi di cumulo di più scoperti)

Somma assicurata per il contenuto = € 10.000

È previsto uno scoperto del 20%

CASO A - Danni da furto attraverso finestra protetta da solo vetro (mezzo di chiusura non conforme)

È previsto un ulteriore scoperto del 20%

Massimo scoperto applicabile in caso di coesistenza di più scoperti = 25%

- furto per € 5.000

Calcolo dello scoperto: $5.000 \times 25\% = € 1.250$

Calcolo dell'indennizzo: $5.000 - 1.250 = € 3.750$

- furto per € 11.000

Somma assicurata = € 10.000

Calcolo scoperto sulla somma assicurata:

$10.000 \times 25\% = € 2.500$

Importo indennizzato: $10.000 - 2.500 = € 7.500$.

(C) Responsabilità civile della famiglia – copre i danni che l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi, nonché le persone del cui operato debbano rispondere, provocano a terzi, nell'ambito della vita privata. Per

ulteriori informazioni circa il rischio assicurato, le limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, e la presenza di eventuali franchigie, si rinvia agli Articoli C.1 ss. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

L'assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione adibita a **dimora abituale** dell'Assicurato, nonché dalla conduzione di appartamenti e/o case costituenti **dimore saltuarie** e/o temporanee compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere;
- dallo **scoppio di apparecchi televisivi**;
- dalla proprietà od uso di **apparecchi domestici in genere** anche elettrici od elettronici;
- da **esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico**;
- dalla proprietà od uso di **imbarcazioni a remi o a vela** di lunghezza non superiore a metri 6,50 nonché di surf o windsurf, purché non dati a noleggio o in locazione;
- da **intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande**;
- dalla proprietà od uso di **giocattoli anche a motore elettrico**;
- dalla proprietà od uso di **biciclette senza motore a scoppio** compreso l'uso per servizio da parte dei collaboratori familiari;
- dalla proprietà od uso di **cavalli ed altri animali da sella**;
- dalla proprietà e/o possesso di **animali domestici e cani**;
- dagli **infortuni sofferti dai collaboratori familiari, quali addetti ai servizi domestici, baby sitter o persone alla pari**, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni (escluse le malattie professionali).
- dalla **guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori**, con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati;
- dalla **pratica puramente dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere**;
- dalla **pratica del campeggio, del modellismo anche a motore, del bricolage e del giardinaggio anche con uso di macchine ed attrezzature**;
- dalla **proprietà e detenzione di armi**, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, escluso comunque l'esercizio dell'attività venatoria;
- dall'**utenza della strada in qualità di pedone**;
- alle **persone assicurate in qualità di trasportati su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui**,

per danni provocati a terzi non trasportati sui

medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;

- da **interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza**, con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
- all'Assicurato ai sensi di legge e segnatamente del D. Lgs. 81/2008 (e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), quale **committente di lavori rientranti nell'ambito di applicazione della legge stessa**.

A condizione che sia stato pagato il sovrappremio,

l'assicurazione si estende anche ai rischi di responsabilità civile per danni a terzi derivanti dalla proprietà del fabbricato od appartamento, costituente la dimora saltuaria dell'Assicurato, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere, nonché cancelli anche automatici e alla responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività venatoria.

Avvertenza: per ulteriori informazioni circa il rischio assicurato, le limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, e la presenza di eventuali franchigie, si rinvia agli Articoli P.2 ss. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando all'Articolo C.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

- a) danni derivanti da furto;
- b) danni derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) danni derivanti dall'esercizio di attività professionali delle persone assicurate;
- d) danni conseguenti ad inadempimenti di obblighi contrattuali e fiscali;

Avvertenza: qualora espressamente indicato, le garanzie previste dalla presente assicurazione sono stipulate con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro dell'ammontare precisato in polizza. Informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie e limiti di indennizzo sono contenute nell'Articolo C.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento

del massimale e di alcune franchigie previste nella copertura assicurativa offerta:

- per le responsabilità derivanti dalla **proprietà e/o possesso di animali domestici e cani** segnalati quali "impegnativi" ai sensi dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" del 3 marzo 2009 e successive modificazioni, s'intende fra le Parti, che eventuali sinistri verranno liquidati con una franchigia di € 250,00 per accadimento. Suddetta franchigia è da ritenersi ridotta a € 100,00 per i cani non segnalati quali "impegnativi";
- per le responsabilità derivanti da **interruzioni o sospensioni**, totali o parziali, **di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi**, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

Si consideri, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi:

- **CASO A – Esempio di funzionamento del massimale:** l'assicurato fa cadere dal balcone un vaso e provoca la morte di due passanti.
- **CASO B – Esempio di funzionamento di limiti e franchigie** per le responsabilità derivanti da **interruzioni o sospensioni**, totali o parziali, **di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi**, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.
A seguito di fuoriuscita di acqua condotta dalla lavatrice dell'assicurato si allaga il magazzino del negozio sottostante.
- **CASO C – Esempio di funzionamento franchigie per le responsabilità derivanti dalla proprietà e/o possesso di animali domestici e cani segnalati come cani "impegnativi"** ai sensi dell'ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" del 3 marzo 2009 e successive modificazioni, s'intende fra le Parti, che eventuali sinistri verranno liquidati con una franchigia di € 250,00 per accadimento. Suddetta franchigia è da ritenersi ridotta a € 100,00 per i cani non segnalati come "impegnativi".
Il cane dell'assicurato morde il vicino.

Massimale assicurato = € 500.000

CASO A

- il risarcimento ammonta a complessivi € 490.000: totalmente indennizzati
 - il risarcimento ammonta a complessivi € 650.000: rimarranno a carico dell'Assicurato 650.000 – 500.000 = € 150.000 l'indennizzo sarà pari all'intero massimale
-

CASO B

La garanzia è prestata con il limite di € 25.000 e con la franchigia di € 250

- il risarcimento ammonta ad € 24.000: l'indennizzo sarà pari a 24.000 – 250 = € 23.750
 - il risarcimento ammonta ad € 26.000: la Compagnia indennizzerà 25.000 (limite di indennizzo) – 250 = € 24.750.
-

CASO C

La richiesta danni ammonta ad € 2.500

- il cane non è classificato come "cane impegnativo" ai sensi della normativa vigente: è prevista una franchigia di € 100: l'indennizzo sarà pari a 2.500 – 100 = € 2.400
 - il cane è classificato come "cane impegnativo" ai sensi della normativa vigente: è prevista una franchigia di € 250: l'indennizzo sarà pari a 2.500 – 250 = € 2.250.
-

(D) Assistenza – garantisce, in caso di emergenza a seguito di sinistro, prestazioni quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'intervento di artigiani od altre assistenze erogate tramite la Struttura Organizzativa. Per ulteriori informazioni circa il rischio assicurato, le limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, e la presenza di eventuali massimali di spesa, si rinvia agli Articoli D.1 ss. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

CASO A

A causa della rottura di un tubo si rende necessario l'intervento di un idraulico.

La Compagnia tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro di € 260.

- La spesa sostenuta ammonta ad € 200 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale. Restano a carico dell'assicurato € 150 di materiale. La Compagnia indennizzerà € 200.
 - La spesa sostenuta ammonta ad € 300 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale. Restano a carico dell'Assicurato € 150 di materiale, e 300 – 260 = € 40 di uscita/manodopera. La Compagnia indennizzerà € 260.
-

CASO B

A seguito di un sinistro la casa è dichiarata inagibile. L'assicurato pernotta in albergo a spese della Compagnia, in regime di bed&breakfast fino ad un massimo di € 520.

- Le spese di albergo sostenute dall'Assicurato ammontano ad € 400, totalmente a carico della Compagnia.
- Le spese di albergo sostenute dall'Assicurato ammontano ad € 700.
Restano a carico dell'Assicurato $700 - 520 = € 180$.
Sono a carico della Compagnia € 520.

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando all'Articolo D.1 ss. delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- avvenuti in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni ed in occasione di tutti quei fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- avvenuti in occasione di atti di guerra, atti di terrorismo, invasione, occupazione militare, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- avvenuti in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- determinati da dolo dell'Assicurato.

- (E) **Tutela Legale** – garantisce gli oneri derivanti dalla difesa legale, quali le spese per intervento del legale incaricato, del legale di controparte in caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, per intervento di Consulenti Tecnici e Periti, le spese processuali nei processi penali e le spese di giustizia. La garanzia base copre (i) l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi; (ii) controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti; (iii) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni; (iv) l'esercizio di pretese risarcitorie extracontrattuali che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria. La garanzia Plus si estende a (i) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, sempreché il valore in lite sia superiore a €250,00 ed inferiore a € 52.000,00; (ii) controversie relative a diritti

reali o locazione; (iii) resistenza a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, ove, ai sensi dell'Art. 1917 del Codice Civile, risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. Per ulteriori informazioni circa il rischio assicurato, le limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa, e la presenza di eventuali franchigie, si rinvia agli Articoli E.1 ss. delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando all'Articolo E.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le garanzie **non sono valide:**

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
 - in materia fiscale ed amministrativa;
 - per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
 - per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
 - per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere.
- Si riporta qui di seguito una tabella con la quale si fornisce un'esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento della copertura assicurativa offerta:

Massimale assicurato = € 8.000 per caso assicurativo

CASO A - Causa per controversie relative a rapporto di lavoro con un collaboratore domestico

- spese sostenute = € 7.500: importo liquidato = € 7.500
- spese sostenute = € 9.000: importo liquidato = € 8.000

CASO B - Alla controversia di cui al Caso A si aggiunge la difesa in un procedimento penale per lesioni colpose

Essendo il massimale per caso assicurativo e non per anno, anche il secondo sinistro sarà liquidato con le stesse modalità evidenziate *sub* Caso A

CASO C - Lite per inadempienza contrattuale

- valore della lite = € 200: sinistro inferiore al minimo previsto per essere ammesso in copertura
- valore della lite = € 100.000: sinistro superiore al massimo previsto per essere ammesso in copertura
- valore della lite = € 50.000: sinistro ammesso in copertura fino al massimale assicurato per caso assicurativo, come *sub* Caso A

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia all'Articolo 1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento e diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Per ulteriori informazioni circa le modalità di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rinvia agli Articoli 4 e 5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per esempio: il fabbricato nel quale si trova l'appartamento assicurato ospita un nuovo supermercato che occupa la metà della superficie complessiva del fabbricato stesso. In tal caso, viene meno il requisito previsto dall'Articolo A.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in forza del quale la garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

6. Premi

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza. Qualora la polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento semestrale del premio, questo è dovuto per l'intero anno.

Il Contraente riconosce alla Compagnia il diritto di richiedere il pagamento anticipato della seconda semestralità in caso di sinistro.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a mutui o altro tipo di finanziamenti, i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

Premio medio imponibile	€ 280
di cui costi medi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio)	€ 95,20

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

	VALORE ASSOLUTO	VALORE IN %
Provvigioni riconosciute all'Intermediario	€ 67,20	24%

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, l'Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, diventandone il beneficiario. In tale caso, le prestazioni faranno riferimento al piano di ammortamento originariamente sottoscritto dall'Assicurato. Per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio, si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

Avvertenza: in relazione alla copertura contro i rischi derivanti da Incendio, la Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al suo diritto di rivalersi verso i terzi responsabili del danno. Si segnala che la limitazione al diritto di surroga riguarda unicamente le persone delle quali deve rispondere l'Assicurato. In ogni caso, non è prevista rivalsa nei confronti del Contraente o Assicurato, salvo ne venga accertato il dolo successivamente alla liquidazione del danno. Per ulteriori dettagli, si rinvia all'Articolo A.2 lett. e) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione

da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Per ulteriori informazioni circa le specifiche modalità di recesso, si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione **si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è sottoposto alla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono **a carico del Contraente**. In particolare, le aliquote applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione (A) | Incendio = **22,25%**;
- Sezione (B) | Furto e Rapina = **22,25%**;
- Sezione (C) | Responsabilità civile della famiglia = **22,25%**;
- Sezione (D) | Assistenza = **10%**;
- Sezione (C) | Tutela legale = **21,25%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne **avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza**.

In relazione alla copertura contro i rischi derivanti da Incendio e Furto e Rapina, la Compagnia, al ricorrere delle condizioni indicate nell'Articolo 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno. Per ulteriori dettagli in merito alle modalità e ai termini per la denuncia del sinistro e sulle eventuali spese per l'accertamento e la stima del danno si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione e, in particolare agli Articoli da 13 a 17.

In relazione al contratto di Assistenza, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a Europ Assistance Italia S.p.A., come meglio indicato nell'Articolo D.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In relazione al contratto di Tutela Legale, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a ARAG Assicurazioni S.p.A.,

come meglio indicato nella Premessa alla Sezione E) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

RSA - Sun Insurance Office Ltd. - Ufficio Reclami -
Via Martin Piaggio 1 - 16122 Genova - telefax 010.8330703 -
e-mail: ufficio.reclami@it.rsagroup.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Resta ovviamente salva la facoltà per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria per la tutela dei propri diritti.

In alternativa, i reclami possono essere indirizzati presso la sede legale sita nel Regno Unito: St. Mark's Court, Chart Way, Horsham, West Sussex RH 12 1XL attraverso lettera raccomandata A/R. L'autorità straniera deputata a ricevere tali reclami è la **Financial Service Authority (FSA)**.

14. Arbitrato

In relazione al contratto di Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

Avvertenza: resta ovviamente salva la facoltà dell'Assicurato di adire direttamente la via giudiziaria.

RSA – Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il rappresentante legale

Dr. Fabrizio Moscone

Chief Executive Officer



RSA - Sun Insurance Office Ltd.

Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Armadio corazzato:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti e battenti** costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- **movimento di chiusura:**
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- **peso minimo:** 300 Kg.

Assicurato:

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

contratto di assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.):

forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a valore intero (V.I.):

forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Autocombustione:

combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Cassaforte murata:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti** in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.;
- **battente** in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.;
- **movimento di chiusura** azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- **dispositivo di ancoraggio** ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Cassaforte non murata:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti e battente** di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.);
- **movimento di chiusura:**
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda

catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;

- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- **peso minimo:** 200 Kg.

Collaboratori familiari:

addetti ai servizi domestici - anche saltuari od occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e ragazze alla pari.

Compagnia:

RSA - Sun Insurance Office Ltd., Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.

Contenuto dell'abitazione:

- **mobilio ed arredamento:** il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio o studio professionale **se comunicanti con l'abitazione stessa;** impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; attrezzature e scorte domestiche; elettrodomestici; apparecchi audio-fono-visivi in genere ad uso domestico quali: radio, autoradio, televisori, videoregistratori, lettori dvd e cd, videogiochi, complessi stereofonici, registratori, etc.;
- **mobili di antiquariato;**
- **effetti personali:** capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed apparecchi cine-foto-ottici quali: macchine fotografiche, videocamere, cineprese, proiettori, binocoli, cannocchiali, etc.; altri apparecchi elettronici quali: personal computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili etc.; strumenti musicali, armi da fuoco ed oggetti personali in genere; sono compresi anche gli oggetti personali dei collaboratori domestici e degli ospiti dell'Assicurato;
- **gioielli e preziosi:** gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, orologi ed oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso;
- **oggetti pregiati:** tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte **non costituenti mobilio (esclusi gioielli e preziosi),** oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni;
- **valori:** denaro, carte valori, buoni pasto e titoli di credito in genere;
- **addizioni e migliorie** apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di "Fabbricato".

Contraente:

soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose:

(valevole solo per la Sezione RCT)

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Dimora abituale:

quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

Dimora abituale di tipo A:

appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Dimora abituale di tipo A - Appartamento posto su piano intermedio:

appartamento avente altri appartamenti sovrastanti e sottostanti e comunque con aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento, situate ad oltre 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Dimora abituale di tipo B:

villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Dimora saltuaria:

villa unifamiliare o appartamento, ubicati nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

Disabitazione:

assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti:

documenti personali, registri, dischi e supporti in genere per macchine ed elaboratori elettronici.

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

- complesso delle opere edili costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, sito nell'ubicazione indicata in polizza, compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate;
- impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, elettrici fissi, telefonici, videocitofoni, ascensori, montacarichi, scale mobili ed ogni altro impianto od installazione al servizio del fabbricato **se considerati immobili per natura o destinazione**, comprese le antenne radiotelevisive e gli impianti di ricezione satellitare;
- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature, parquet, moquette, affreschi e statue e simili enti **non aventi valore artistico**;
- dipendenze e pertinenze - **purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti** - quali centrale termica, box o garage ad uso privato, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, piscine, campi ed attrezzature igienico-sportive e da gioco ma **esclusi: parchi, alberi di alto fusto e strade private**.

Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.

Si intende escluso quanto indicato nella definizione di "Contenuto".

Fissi ed infissi:

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia:

importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla

temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Lastre antisfondamento:

si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

Massimali di responsabilità civile verso terzi:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Onda sonora:

onda d'urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Polizza:

documento che prova l'assicurazione.

Premio:

somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Raccolte e collezioni:

raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Rapina/estorsione:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

Scippo:

furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/implosione:

repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio o implosione.**

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Territorio italiano:

quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto:

insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo o di rimpiazzo:

- per il fabbricato, il costo di riparazione a nuovo delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore dell’area;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

Valore al momento del sinistro:

- per il fabbricato, il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto dell’abitazione, il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

Valore commerciale:

il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto.

Valore nominale:

l’importo indicato sui valori.

Glossario relativo alla Sezione D) Assistenza

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

Struttura Organizzativa:

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da tecnici ed operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con RSA - Sun Insurance Office Ltd. provvede, per incarico di quest’ultima, al contatto telefonico con l’Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico di RSA - Sun Insurance Office Ltd., le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Abitazione:

la dimora abituale dell’Assicurato, situata nel territorio italiano, la cui ubicazione è indicata in polizza.

Prestazioni:

le assistenze fornite agli Assicurati dalla Struttura Organizzativa che agisce in nome e per conto di RSA - Sun Insurance Office Ltd..

Sinistro:

il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell’assicurazione, che determina la richiesta di assistenza da parte dell’Assicurato e che rientra nei termini di polizza.

Glossario relativo alla Sezione E) Tutela Legale

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito.

Sinistro o Caso assicurativo:

il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l’assicurazione.

Tutela Legale:

l’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.

